

STATUTO

***del Collegio degli Avvocati
del Foro Ecclesiastico Piemontese***

Approvato dall'Assemblea dei patroni di fiducia iscritti all'albo il 20/3/2009

Approvato con decreto della Conferenza Episcopale Piemontese il 18/9/2009

Indice

Indice	3
Premessa	5
Statuto	16
Riconoscimento della Associazione e approvazione Statuto	27
Elenco avvocati C.O.D.A.F.E.P.	28

Premessa

Procediamo alla pubblicazione dello Statuto dell'Associazione privata dei patroni di fiducia, denominata Collegio Degli Avvocati Del Foro Ecclesiastico Piemontese approvata dalla Conferenza Episcopale Piemontese in data 18 settembre 2009.

Tenuto conto dell'art. 11 del Regolamento interno del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese approvato dalla Conferenza Episcopale Piemontese in data 22/4/1998, visto il combinato disposto dei canoni 298-311 del C.I.C. concernenti le norme comuni alle associazioni di fedeli e dei canoni 321-326 del C.I.C. che regolano le associazioni private di fedeli, vista la proposta di Statuto approvata dall'Assemblea dei patroni di fiducia iscritti all'Albo, tenutasi in data 20/3/2009, nella riunione del 18/9/2009 la Conferenza Episcopale Piemontese ha riconosciuto l'associazione privata dei Patroni di fiducia denominata

Collegio Degli Avvocati Del Foro Ecclesiastico Piemontese (CODAFEP) e ne ha approvato integralmente lo Statuto.

Desidero ringraziare vivamente l'operato dei Vescovi Piemontesi che hanno saputo cogliere a pieno lo spirito guida della normativa codiciale, del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana del 1997, ma soprattutto la profonda esigenza degli avvocati di avere un organismo che li riunisce e li rappresenta. Si può riscontrare pari sensibilità all'esigenza associativa degli avvocati solo presso il Tribunale Lombardo ed il Tribunale Flaminio.

Sin dal lontano 1973 i colleghi piemontesi sentirono forte l'esigenza di riunirsi in associazione e nell'assemblea del 16/1/1973 venne costituito tra tutti gli avvocati esercenti la professione legale in Piemonte (tra cui ricordiamo gli avvocati rotali Giovanni Dardanello, Carlenrico Emprin Gilardini, Giuseppe Musso, prof. Giuseppe Olivero, Tullio Gaita, prof. Rinaldo Bertolino, Luciano Frignani, Roberto Manni) un Collegio di Avvocati il cui nome veniva sintetizzato nella sigla CODAFEP, acronimo che abbiamo

voluto mantenere intatto per conservare la memoria dell'impegno dei nostri colleghi.

Dal 1973 ad oggi il CODAFEP, in stretta collaborazione con i diversi Presidenti che si sono succeduti alla guida del Tribunale Pedemontano, si è adoperato per rivedere il proprio Statuto alla luce delle "Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali Ecclesiastici regionali Italiani" stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana, nonché del "Regolamento interno del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese" emanato dalla Conferenza Episcopale Piemontese. Il risultato di questo lungo lavoro di cesellatura è stato, appunto, il riconoscimento della associazione di avvocati e l'approvazione del suo statuto nella seduta della Conferenza Episcopale Piemontese dello scorso 18/9/2009. Nonostante il punto fermo dato da tale riconoscimento, rimane immutata la sensibilità del CODAFEP alle indicazioni che verranno fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana e Piemontese.

Il riconoscimento di una associazione di fedeli, in concreto di avvocati, non implica necessariamente la richiesta di costituirsi in Consiglio dell'Ordine, ma rappresenta certamente un tassello significativo nel riconoscimento del contributo irrinunciabile dell'opera dell'avvocato, quale strumento indispensabile per salvaguardare, in un giusto processo canonico, il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità nonché per garantire, anche con il nostro intervento, il fine ultimo del diritto della Chiesa che è la *salus animarum* (can. 1752).

Nella legislazione italiana, richiamata più volte dall'art. 11 del Regolamento del Tribunale Pedemontano (in materia di onorari) e dallo Statuto dei Patroni di fiducia dello stesso Tribunale (art. 2 in tema di deontologia), l'art. 2229 c.c. stabilisce: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi ed il potere disciplinare sugli iscritti, sono demandate alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato. Contro il rifiuto*

dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale".

Nella normativa canonica non si trovano precise indicazioni su "Albo" o "Elenco" degli avvocati nel Codice di Diritto Canonico, mentre ne parla il M.P. *Iusti Iudicis* (per gli Avvocati della Curia Romana, artt. 1 ss; per gli avvocati della Santa Sede art. 7), la legge propria della Rota, che ne fa una condizione per l'esercizio della professione (art. 47), l'Istruzione *Dignitas Connubii* (art. 112) e l'art. 5 del decreto CEI, cui fanno poi riferimento i singoli Regolamenti dei Tribunali. Si tratta di fonti normative di grado diverso, ma certamente il silenzio del Codice non ne inficia la validità.

La costituzione dell'Albo e la sua conservazione si configura come un vero obbligo (anche se qualche Tribunale non ha un Albo perché fa proprio quello della Rota Romana), obbligo che grava sul Moderatore del Tribunale, non certo su un Consiglio dell'Ordine, che non esiste e la cui costituzione non è stata sinora prevista.

Nel corso di una dotta conferenza di aggiornamento organizzata dal CODAFEP l'avv. Gullo ci ricordava che, a livello nazionale, sin dal 1972, sotto l'impulso di prestigiosi avvocati rotali (tra i quali Bernardini, Della Rocca, De Luca, Graziani), vi fu l'iniziativa di chiedere all'Autorità Ecclesiastica la costituzione di un Ordine Professionale, sia a tutela degli aspetti meramente economici (in particolare, quelli pensionistici, per i quali molto si era impegnato l'avv. Mario Musumeci e che normalmente sono tutelati attraverso la "Cassa di Previdenza e Pensione") sia come forma di responsabilizzazione della classe forense canonica.

L'iniziativa fu lasciata cadere e, per oltre vent'anni, scese il silenzio sull'argomento. Anche il Codice di Diritto Canonico, pubblicato nel 1983, non faceva cenno al tema, se non per l'introduzione della figura dell'avvocato stabile (can. 1490), che però non trovò concretizzazione se non in rarissime realtà (in Italia, solo in Piemonte).

Nel 1994 vennero promulgate le Norme del Tribunale della Rota Romana. Nel presentare le nuove norme il Decano mons. Pompedda sollecitò gli avvocati a prendere

iniziative per assumere le proprie responsabilità nell'amministrazione della giustizia, attraverso la costituzione di un Consiglio dell'Ordine.

Gli avvocati si attivarono e, nell'anno successivo, furono fatte delle riunioni, fu redatta una bozza di normativa e di Statuto da sottoporre all'Autorità ecclesiastica, si elesse una Commissione che prese contatto con le competenti Autorità ecclesiastiche (Rota e Segnatura) e tuttavia, alla fine, questo lavoro ebbe una battuta d'arresto presso la Segreteria di Stato.

Nel 1997 venne pubblicata la normativa CEI, che regolamentava l'attività dei Tribunali in Italia; a partire dal 1998 vennero redatti gli Statuti dei Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani ed il 25 gennaio 2005 venne promulgata l'Istruzione *Dignitas Connubii*. In nessuno di questi documenti, ed ormai siamo a distanza di 27 anni dal Codice, viene fatto alcun cenno alla possibile costituzione di un Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Alcuni articoli dello Statuto del CODAFEP prevedono espressamente di favorire il rispetto da parte degli iscritti dei

principi deontologici contenuti nella normativa canonica nonché di quelli, per quanto applicabili, indicati nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17/4/1997 e successive modifiche ed integrazioni (art. 2), nonché una funzione di collaborazione con il Vicario Giudiziale nelle funzioni di vigilanza sul comportamento degli iscritti (art.7).

Nel corso degli anni è cresciuta l'esigenza di affrontare in modo più articolato il tema della deontologia forense canonica. Molti sono stati gli sforzi spesi in dottrina sui principi processuali che coinvolgono tutti i partecipanti al processo e, di conseguenza, che hanno una forte incidenza nell'individuazione dei principi deontologici inerenti i vari operatori del foro.

Anche se non mancano nel Codice di Diritto Canonico norme che hanno un evidente spessore deontologico, con la relativa previsione di alcuni illeciti e delle rispettive misure sanzionatrici, si può affermare che il legislatore si è astenuto dal delineare un quadro organico su questa materia così complessa e delicata.

A livello universale il m.p. *Iusti Iudicis*, che all'art. 4 stabilisce l'obbligo di osservare *praeter iuris universalis praescripta hac de re lata, ethicas normas propri muneris (deontologicam quam vocant)* fa il primo e unico cenno espresso alla necessità, da parte degli avvocati, di rispettare le norme etiche della propria funzione, riferendosi però alla deontologia professionale con una formula molto generica e provvisoria.

Si tratta di un apparente vuoto normativo poiché sono normati almeno sette comportamenti illeciti, con le relative sanzioni: grave mancanza di rispetto al tribunale nel corso delle udienze (can. 1470 § 2); comprare la causa, patto di "*quota litis*" e di inadeguato emolumento (can. 1488 § 1); eludere la legge sulla competenza territoriale per introdurre la causa presso un tribunale più favorevole (can. 1488 § 2); prevaricare dall'ufficio per regali o promesse, o per qualsiasi altro motivo (can. 1489); far perimere l'istanza colposamente (can. 1521) e fornire al giudice informazioni fuori dagli atti (can. 1604 § 1). A questi si potrebbe aggiungere il venir meno della buona fama o della

condizione di cattolico, requisiti previsti per l'ammissione (can. 1483), ma esposti a successiva perdita o verifica del vescovo che potrebbe ritirare l'approvazione all'inserimento nell'albo. Altri tipi di illeciti si possono dedurre dal generale rapporto tra "mandante" e "mandatario" all'interno del quale si articola la funzione del patrono nel processo; tra questi merita attenzione il tema del segreto (non solo professionale) dovuto e l'attribuzione di responsabilità al mandatario in caso di dolo o colpa.

A ridimensionare l'impressione di vuoto normativo in tema di deontologia professionale contribuiscono le norme universali promulgate dopo il codice che, perciò stesso, e per riferirsi al ministero degli avvocati nella Curia Romana, sono di ausilio all'interpretazione delle norme codiciali. In tema di requisiti, si provvede ad una meno scarna indicazione della condizione di vita cristiana dell'avvocato, mentre in tema di doveri e sanzioni si offre una dettagliata e più moderna tipizzazione.

Nonostante tali previsioni normative, da più parti giunge la richiesta di una codificazione della deontologia

per ragioni di convenienza pratica che potrebbe essere suggerita dall'insoddisfazione che provocano alcuni organi giudicanti e dalla ancora diffusa pretesa di degiuridizzare il processo, che grava espressamente sul ruolo degli avvocati. Queste considerazioni costituiscono un auspicio affinché il legislatore voglia cogliere i "segni dei luoghi", tanto importanti per la nostra materia quanto lo sono i "segni dei tempi".

Il presidente del C.O.D.A.F.E.P.

Avv. Lucia Teresa Musso

STATUTO
DEL COLLEGIO DEGLI AVVOCATI
DEL FORO ECCLESIASTICO PIEMONTESE

Art. 1. Ai sensi del can. 298 § 1 è costituita l'associazione privata dei fedeli denominata "Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Piemontese", che per brevità verrà di seguito indicata semplicemente con l'acronimo CODAFEP. Hanno diritto a far parte del CODAFEP: gli Avvocati rotali e gli Avvocati iscritti nell'elenco regionale, trasmesso dal Vicario Giudiziale, ammessi a patrocinare stabilmente nel Foro Ecclesiastico Piemontese, che esercitino la libera professione e che risultino effettivamente e canonicamente domiciliati nella Regione Ecclesiastica Piemontese.

Il CODAFEP ha sede in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 12 presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

Art. 2. Il CODAFEP, conformemente alle linee indicate nell'art. 11 del Regolamento interno del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, ha come scopo quello di collaborare con l'Autorità Ecclesiastica, a richiesta della stessa o assumendone l'iniziativa per una sempre migliore amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Tale finalità si può altresì individuare nel:

- a - promuovere l'elevazione religiosa e morale, la formazione e l'aggiornamento culturale degli iscritti;
- b - promuovere il rispetto da parte degli iscritti dei principi deontologici contenuti nella normativa canonica nonché di quelli, per quanto applicabili, indicati nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella

seduta del 17 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

c - favorire il collegamento in sede nazionale con gli altri Collegi di Avvocati Ecclesiastici costituiti o costituendi nell'ambito delle diverse Conferenze Episcopali Regionali per il migliore rapporto con la Conferenza Episcopale Italiana;

d - coltivare i migliori rapporti con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati nell'ambito dell'ordinamento statale e con le altre associazioni professionali anche per la tutela della dignità della professione forense;

e - esprimere pareri e proposte all'Autorità Ecclesiastica sui punti indicati nel presente articolo.

Art. 3. Sono organi di governo collegiali e personali:

- l'Assemblea degli iscritti,
- il Consiglio direttivo,

- il Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.

Art. 4. L'Assemblea degli iscritti. Gli iscritti si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno previa convocazione per iscritto con preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti e delibera in materia ordinaria con il voto della maggioranza degli intervenuti.

E' ammessa la rappresentanza ed il voto per delega, purché conferita in forma scritta (anche a mezzo fax o posta elettronica) ad altro iscritto del CODAFEP.

Ciascun iscritto non potrà cumulare più di due deleghe.

Gli iscritti che non siano in regola con il pagamento della quota annuale dell'associazione e quelli che,

senza giustificato motivo, non abbiamo partecipato (personalmente o a mezzo delega) a tre assemblee consecutive, perderanno le capacità elettive attive e passive, e non concorreranno alla formazione del quorum previsto dal presente Statuto per la validità dell'Assemblea e delle sue delibere.

Art. 5. L'assemblea degli iscritti:

- approva il bilancio, preventivo e consuntivo;
- fissa la quota annuale di associazione;
- elegge le cariche sociali;
- delibera le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione della Conferenza Episcopale Piemontese;
- formula gli indirizzi di attività del CODAFEP ai quali il Consiglio direttivo dovrà dare esecuzione;
- esprime il proprio parere sulle questioni che venissero sottoposte dall'Autorità Ecclesiastica al CODAFEP.

Art. 6. Gli iscritti.

6.1) Chiunque sia in possesso dei titoli di cui all'art. 1 ed intenda far parte dell'Associazione è tenuto a presentare domanda scritta al Presidente del CODAFEP. Entro 30 giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo approva o respinge la domanda, comunicando per iscritto la decisione all'interessato che, in caso di diniego, può reclamare, entro 15 giorni, il provvedimento all'Assemblea degli iscritti chiedendo al Presidente la convocazione della stessa e l'iscrizione della questione all'O.D.G. In caso di reclamo l'Assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, dispone se confermare il diniego ovvero iscrivere l'interessato.

6.2) Possono dimettersi liberamente esprimendo per iscritto la volontà al Presidente, fermo restando

l'obbligo del pagamento delle quote associative e delle spese sostenute dal CODAFEP fino al momento delle dimissioni. Le dimissioni hanno effetto immediato.

6.3) Gli iscritti possono essere esclusi:

- per la perdita dei titoli indicati all'art. 1;
- per grave e persistente mora nel pagamento delle quote associative e dei contributi regolarmente deliberati;
- per indegnità;
- per la cancellazione dell'iscritto dall'elenco regionale dei Patroni ammessi a patrocinare.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo ed è pronunciata con la maggioranza assoluta degli iscritti.

In ogni caso deve essere garantito all'iscritto il diritto di difesa e l'occasione di emendarsi dai

comportamenti che potrebbero determinare la decisione dell'esclusione.

Art. 7. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere che vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti a maggioranza semplice e restano in carica tre anni con le seguenti competenze:

- promuovere tutte le iniziative relative al raggiungimento delle finalità proprie del CODAFEP, come indicate nell'art. 2, secondo gli indirizzi formulati e/o deliberati dall'Assemblea;
- collaborare, se eventualmente richiesto, con il Vicario Giudiziale nelle funzioni di vigilanza sul comportamento degli iscritti secondo quanto disposto dall'art. 2;
- adoperarsi per risolvere eventuali contrasti che dovessero insorgere tra gli iscritti;

- organizzare tutte le iniziative di aggiornamento religioso, professionale e culturale deliberate dall'Assemblea.

Art. 8. Il Presidente ha la legale rappresentanza del CODAFEP.

Convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno tre iscritti.

Presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo fissando i relativi ordini del giorno.

Mantiene i contatti con la Presidenza del Tribunale e con l'Autorità Ecclesiastica.

Assume in caso di urgenza le iniziative più opportune nell'interesse del CODAFEP, riferendone quindi al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 9. Il Segretario provvede a redigere i verbali del CODAFEP e quelli dell'Assemblea, nonché ad

amministrare il carteggio e l'archivio del CODAFEP.

Art. 10. Il Tesoriere:

- cura la riscossione e la custodia delle quote associative, segnalando al Consiglio eventuali inadempienze;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- provvede ai pagamenti deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo ed a quelli necessari per l'espletamento dell'attività del CODAFEP.

Art. 11. Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere richieste con proposta motivata e sottoscritta dalla maggioranza degli iscritti al CODAFEP e dovranno essere deliberate ed approvate con la maggioranza di due terzi dei componenti del Collegio stesso e trasmesse, a

cura del Presidente, alla Conferenza Episcopale Piemontese per le necessarie approvazioni.

Art. 12. Il CODAFEP si scioglie per deliberazione dell'Assemblea degli iscritti, all'uopo regolarmente convocata, approvata con la maggioranza di due terzi degli iscritti medesimi.

In caso di scioglimento regolarmente deliberato, il Presidente uscente provvede alla liquidazione e le attività patrimoniali esistenti vanno alla Diocesi di Torino o alla Conferenza Episcopale Piemontese, con raccomandazione che vengano utilizzate per l'amministrazione della Giustizia nella Chiesa.

Art. 13. Oltre alle norme contenute nel presente Statuto, sono vincolanti per l'Associazione le disposizioni contenute nel C.I.C.

REGIONE ECCLESIASTICA PIEMONTE
CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

**RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE E APPROVAZIONE STATUTO
DEI PATRONI DI FIDUCIA DEL
TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA**

La Conferenza Episcopale Piemontese, riunita a Pianezza (TO):

- visto l'art. 11 del Regolamento Interno del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, approvato dalla Conferenza Episcopale Piemontese in data 22/04/1998 che prevede la costituzione degli avvocati iscritti all'Albo in associazione su base regionale;
- atteso il disposto dei can. 298-311 del C.I.C. concernenti le norme comuni alle associazioni dei fedeli e i can. 321-326 del C.I.C. regolamentanti le associazioni private di fedeli;
- esaminata e discussa la proposta di Statuto approvata dall'assemblea dei Patroni di fiducia iscritti all'Albo, in data 20/03/2009;

con il presente

DECRETO

A norma del can. 299,
dispone l'approvazione integrale dello Statuto composto da n. 13 articoli e congiuntamente, ogni Vescovo riconosce l'associazione privata dei Patroni di fiducia denominata "*COLLEGIO DEGLI AVVOCATI DEL FORO ECCLESIASTICO PIEMONTESE (CODAFEP)*" che diviene pertanto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento interno del nostro Tribunale regionale "*una rappresentanza accreditata (...) per la trattazione e soluzione di questioni di interesse generale*".

Dato a Pianezza, il 18 settembre 2009



Il Presidente
della Conferenza Episcopale Piemontese

+ *Severino Card. Poletto*
+ Severino Card. Poletto
Arcivescovo Metropolitano di Torino
Moderatore del Tribunale Regionale Piemontese

Il Segretario
della Conferenza Episcopale Piemontese

+ *Arrigo Miglio*
+ Arrigo Miglio
Vescovo di Ivrea

ALBO DEGLI AVVOCATI ISCRITTI AL C.O.D.A.F.E.P.

AVVOCATI DELLA ROTA ROMANA

GRIGNOLIO Avv. Piero

Via Paleologi 14 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) tel. 0142.452198 - fax
0142.451841
e-mail pierogrignolio@libero.it

MUSSO Avv. Lucia Teresa

Via Natta 53 - 14100 ASTI tel. 0141.557799 - fax 0141.530067
Via L. Galvani 5 bis - 10144 TORINO tel. 011.4379941 - fax 011.4303679
e-mail mussoavv@tin.it cell. 338.6454594

BERRETTA Avv. Alessandro

Via Giosuè Borsi 69/7 - 10149 TORINO cell. 328.2189337
e-mail alessandro.berretta@posta.it tel. 011.731261 - tel. e fax 011.731361

COLLA Avv. Oriana

Corso Roma 66 - 15100 ALESSANDRIA tel. 0131. 443140 - fax 0131.440590
e-mail legale@orianacolla.com cell. 335.266269

BRUNO Avv. Piermarco

Via Giulia di Barolo 22 bis – 10124 TORINO tel. 011.8126832 – tel. e fax 011.8129008
e-mail studiolegale.bruno2@virgilio.it cell. 338.5067928

GAVRILAKOS Avv. Elena

Piazza Adriano 12 - 10138 TORINO cell. 335.214547
e-mail avv.gavrilakos@tin.it tel. 011.4330940 - fax 011.4305578

REMOTTI Avv. Renzo

Via Giacomo Leopardi 9 – 14100 ASTI cell. 335.8344532
Casella Postale 99 – 14100 ASTI
e-mail reremot@tin.it

FISSORE Avv. Elisabetta

Via Fratelli Vercelli 55 – 10022 CARMAGNOLA (TO) tel. 011.9710149
e-mail studiofissore@fissoreelisabetta.191.it cell. 347.5461840

LONGO Avv. Ignazio

Corso Vittorio Emanuele II 2 – 10080 OGLIANICO (TO) – abit. cell. 333.7457010
Via Po 8 – 10123 TORINO – studio tel. 011.5096066 - fax 011.5086011
e-mail studiolegale.ignaziolongo@eurexnet.it

GIACHINO Avv. Elisabetta

Via Gramsci 21 - 13900 BIELLA cell. 333.3426383
Via Palmieri 25 - 10143 TORINO tel. 015.21600 - fax 015.2439400
e-mail studiolegalegiachino@libero.it

GAETINI Avv. Laura
Corso Massimo D'Azeglio 2 – 10125 TORINO tel. 011.4331668 - fax
011.4345503
Via Susa 43 – 10138 TORINO – studio
e-mail info@lauragaetini.com

SAMPIERI Avv. Alessandra
Via dei Caccia 5 – 28100 NOVARA tel. e fax 0321.620359 - cell.
346.6604717
Via Valfrè 14 – 10121 TORINO
e-mail alessandra_sampieri@hotmail.com

AMMESSI A PATROCINARE PRESSO IL T.E.R.P.

DARDANELLO Avv. Carlo
Via Corsaglia 2 - 12080 VICOFORTE (CN) cell. 347.9362429 / 338.5797799
e-mail darda@tiscalinet.it fax 02.700446204

CAFFINO Avv. Paola cell. 328.5695096
Via Vittorio Emanuele 7 – 28060 VICOLUNGO (NO) – abit. tel. 0321.835004
Spedizioni:
Via Giulietti 1 – 28100 NOVARA – studio tel. 0321.613764 - fax 0321.631692
e-mail paolacaffino@virgilio.it

FELISIO Avv. Cristiano fax 011.6694663 - cell.335.266304
C.so Massimo d'Azeglio 30 – 10125 TORINO – studio tel. 011.6505942 / 011.6508898
Via Torino 1 – 10094 GIAVENO (TO) – studio tel. 011.9378989 - fax 011.9377319
e-mail avvocatocristianofelisio@virgilio.it

GIORDANA Avv. Elena cell. 340.8437699
Via Alessandro Volta 21– 28079 VESPOLATE (NO) – abit . tel. 0321.882851
Spedizioni:
Via Giulietti 1 – 28100 NOVARA – studio tel. 0321.613764 - fax 0321.631692
e-mail giordanaelena@virgilio.it

NEGRI Avv. Pia
Via Garibaldi 53 - 10122 TORINO tel. 011.546394
e-mail pia.negri@alice.it cell. 338.6856853

Collegio degli Avvocati
del Foro Ecclesiastico Piemontese

Via Arcivescovado n. 12

10121 Torino

Tel. 011/5156200